COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

PUBBLICATO DAL 25/09 AL 10/10/18

Registro Generale n. 217

N° REGISTRO 1521

ORDINANZA N. 217 DEL 20-09-2018

Oggetto: EVENTI SISMICI 2016 - ORDINANZA DI ULTERIORE DEMOLIZIONE ED ESECUZIONE OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN LOC. PIE' LA SELVA, NEL COMUNE DI CASCIA E LA RIMOZIONE DELLE MACERIE IN ONDIZIONI DI SICUREZZA DELLO STESSO - IMMOBILE DISTINTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AL FOGLIO 70 P.LLA 367/PARTE E P.LLA 465

L'anno addì venti del mese di settembre,

IL SINDACO

PREMESSO:

- che alle ore 3.36 del giorno 24/08/2016 si è manifestata una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è verifica un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO la legge 241/1990 e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con il quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa al 18 agosto 2017 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 e successivamente prorogata fino al 28/02/2018 ai sensi dell'art. 16 sexies della Legge 123 del 3 agosto 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 71 del 27/02/2018, con cui è stato, prorogato lo Stato di Emergenza per ulteriori 180 gg.;

VISTA la Legge 89 del 24 luglio 2018 con la quale viene prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 31/12/2018;

CONSIDERATO che tali fenomeni sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni ad immobili privati che hanno comportato lo sgombero delle stesse;

VALUTATI gli eventi in essere nel territorio del Comune per il quale è stata emessa dichiarazione di "Stato di emergenza nazionale";

ATTESTATA l'esigenza di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza alle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi regionali nazionali di Protezione Civile;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26.08.2016 "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";
- n. 389 del 28.08.2016 "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016", la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22-01-2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;
- n. 391 del 01.09.2016 ed in particolare all'art. 3 stabilisce che "Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare a operazioni di recupero/smaltimento";
- n° 393 del 13.09.2016 recante "ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 ed in particolare:
  - l'art. 5, in rubrica "Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili";
  - l'art. 6, in rubrica "Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità ed il ripristino dei servizi essenziali";
- nota prot. n° UC/TERAG16/0046100 dell'11/09/2016 che fornisce specifiche indicazioni operative, per l'attuazione dell'art. 3 dell' O.C.D.P.C. n. 391/16 concernente le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito degli eventi sismici;

VISTO l'articolo 13 comma 4 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i. che stabilisce "Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto."

VISTO l'articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i. che stabilisce "Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni";

VISTO l'articolo 28 comma 6 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i. che pone in capo al Comune di provvedere a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e s.m.i., apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Tale articolo prevede inoltre che decorsi 15 giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto sopra citato, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta e il trasporto dei materiali;

VISTO l'articolo 28 comma 6 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i., con cui si regolamenta la raccolta delle macerie ovvero, materiali sul suolo pubblico e nelle aree urbane su suolo privato;

VISTA la nota della USL Umbria2 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza nell'Ambiente di Lavoro - prot. n. 251581 del 03.12.2016 avente per oggetto: "Ordinanza n. 391 del 01.09.2016 e n. 394 del 19.09.2016: prime indicazioni operative per la protezione dei rischi derivanti dalla esposizione a fibre di amianto", che impone tra le altre indicazioni, anche che i materiali derivanti dal crollo degli edifici causati dagli eventi sismici, costituiti da lastre di eternit intere o frammentate o comunque materiale da coibentazione contenente amianto (MCA) siano perimetrati con nastro segnaletico e con appositi cartelli indicanti la presenza di amianto;

VISTA la nota della Prefettura di Perugia prot. n. 0004891 del 18.01.2017 avente per oggetto: SISMA – 2016 piano di rimozione macerie che contiene dettagliate indicazioni operative nel caso di rinvenimento, nel corso delle operazioni di sgombero delle macerie, di beni preziosi, documenti, armi munizioni ed esplosivi, specificando, per ciascuna tipologia di beni, gli organi competenti al loro ritiro e gestione;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare D.P.C. prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore della quale i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione del procedimento ai proprietari *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e provvedere all'immediata riapertura della viabilità nel territorio del Comune di Cascia;

DATO ATTO che il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

DATO ATTO
CHE l'immobile, oggetto di ordinanza, ubicato in Loc. Piè La Selva e distinto all'Agenzia delle Entrate al Foglio 70, Particella 367 parte e 465, risultava danneggiato già dal sisma del 24/08/2016;
CHE per la messa in sicurezza della zona, i VVF provvedevano a demolire parte di esso;

CHE successivamente alla demolizione eseguita dai VVF, durante le fasi iniziali della rimozione delle macerie, crollava la volta dell'immobile distinto all'Agenzia delle Entrate al Foglio 70, p.lla 465, crollo che ha determinato nuovi danni alla parete posta a confine tra la part.lla 366 e la p.lla 465 stessa;

CHE al fine di garantire il ripristino dei requisiti di fruibilità e sicurezza e salvaguardare le condizioni igienico-sanitarie della zona, risulta necessario provvedere alla rimozione delle macerie derivanti dal crollo spontaneo e dall'attività di demolizione parziale effettuata dai VVF;

CHE allo stato attuale, a seguito del crollo della volta, le porzioni di edificio ancora in sito risultano compromesse, con un quadro fessurativo importante;

CHE per quanto sopra esposto, l'attività di rimozione delle macerie di cui sopra, da parte della VUS, non può avvenire in condizioni di sicurezza a causa del pericolo di ulteriori crolli;

RILEVATO altresì che per procedere alla messa in sicurezza della viabilità ed alla rimozione delle macerie attualmente depositate sul suolo derivanti o da singoli crolli di edifici o da più edifici, in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, è necessario ed urgente effettuare la demolizione dei fabbricati che risultano in condizioni di precaria stabilità o danneggiati irreparabilmente, che potrebbero crollare durante il passaggio dei mezzi o durante l'attività di rimozione delle macerie, non garantendo quindi l'incolumità degli operatori oltre alla salvaguardia della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'immobile di che trattasi insiste in area urbana, in Loc. Piè La Selva, nel Comune di Cascia;

DATO ATTO che il manufatto di cui sopra ha subito danni dovuti agli eventi sismici del 2016 e che pertanto attualmente rappresenta un pericolo per i fabbricati limitrofi e per l'accesso a questi ultimi;

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo e che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., sull'avvio del procedimento, previste dall'articolo 5, comma 1 dell'O.P.D.C.P. n. 388 del 26.08.2016;

CONSIDERATO che per le notifiche e le comunicazione delle ordinanze di demolizione è possibile effettuare proclami pubblici, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, purché copia dell'atto sia depositato nella casa comunale e sia a disposizione degli aventi diritto e pubblicato nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessata;

CONSIDERATO che per la demolizione, la messa in sicurezza degli immobili e per la rimozione delle macerie dovute ai crolli del sisma del 26 agosto 2016 e successivi, al fine dell'individuazione dei legittimi proprietari sia delle macerie stesse che dei fabbricati da demolire e da mettere in sicurezza, è stata consultata la banca dati catastali, attraverso l'utilizzo della piattaforma SISTER;

RITENUTO di dover produrre ampia documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza degli immobili medesimi e a raffigurarne le condizioni;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e salubrità dell'ambiente;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile, ove individuati, prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria la pubblica utilità;

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

ORDINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;
2. la demolizione per messa in sicurezza e lavori di opere provvisionali di messa in sicurezza del sito e la rimozione delle macerie in condizioni di sicurezza, dell'immobile in Loc. Piè La Selva, nel Comune di Cascia, individuato all'Agenzia delle Entrate al **Foglio 70 Part.lla 367 parte e P.lla 465** di proprietà dei Sig.ri:
    - Alessandra Fanelli n. a Roma il 19/03/1966;
    - Palmieri Fabrizio, n. a Roma il 12/11/1957;
    - Celi Antonio, n. a Cascia il 06/06/1935, C.F. CLENTN35H06B948Y;
    - Medici Giuseppe n.a Cascia il 27/11/1961;
3. alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. la rimozione delle macerie e degli altri materiali, derivanti dalle demolizioni di cui sopra;
4. all'area LLPP del Comune di Cascia l'esecuzione di tutti gli atti necessari alle procedure occorrenti per la demolizione e messa in sicurezza dell'immobile oggetto di ordinanza e di affidare detti lavori a ditta specializzata;
5. la rimozione delle macerie di cui al punto 3 avrà inizio il quindicesimo giorno dall'inizio delle demolizioni o fine lavori;
6. le date e gli orari di cui ai punti 4 e 5, sono relative all'inizio delle operazioni di che trattasi, pertanto l'area LL.PP. sarà a disposizione, per ogni aggiornamento sullo stato di avanzamento delle stesse o di eventuali modifiche, per dare notizie ai cittadini interessati;

DEMANDA

All'area LLPP del Comune di Cascia l'esecuzione di tutti gli atti necessari alle procedure occorrenti per la demolizione e messa in sicurezza dell'immobile oggetto di ordinanza e di affidare detti lavori a ditta specializzata;

DISPONE CHE

a. Dalla data di notifica dell'avviso di demolizione e Messa in sicurezza, il Comune di Cascia disporrà, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la demolizione e messa in sicurezza dei fabbricati e che decorsi 15 giorni dalla data di notifica della presente si potrà procedere alla rimozione delle macerie risultanti dalla demolizione stessa;
b. tale avviso costituisce una liberatoria dei proprietari e titolari di diritti reali sugli edifici interessati dalle attività sia di demolizione che di messa in sicurezza e della raccolta delle macerie, avendo contattato tutti i proprietari di cui sopra ove individuati;
c. agli aventi diritto, sarà consentito lo stazionamento in area sicura durante le operazioni di rimozione;
d. copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:
   - ai Sig.ri Fanelli Alessandra, Palmieri Fabrizio, Celi Antonio, Medici Giuseppe, dandosi atto che nell'immediato l'onere di tale notifica deve intendersi assolto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune;

E AD EVENTUALI ALTRI RESPONSABILI NON RILEVATI

e di trasmettere a mezzo posta elettronica certificata copia della presente ordinanza:

- alla Regione Umbria;
- alla Provincia di Perugia;
- ai Vigili del Fuoco;
- alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A.
- alla USL Umbria 2 – Servizio prevenzione e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- all'ARPA;
- alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio dell'Umbria,

A norma dell'art. 3 comma 4, della L. 241/90, si comunica che contro la presente è ammissibile ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR Umbria; in alternativa si potrà effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione;

Di incaricare il Comando di Polizia Municipale della notificazione della presente ordinanza;

Il responsabile del procedimento è la Geom. Isabella Claudiani – Dipendente del Comune di Cascia.

L'Area LL.PP. sarà a disposizione per ogni aggiornamento sullo stato di avanzamento delle stesse o di eventuali modifiche, per dare notizie ai cittadini interessati

Di pubblicare all'Albo Pretorio Comunale Online, per 15 giorni la presente ordinanza e sul sito internet del Comune di Cascia.
La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

IL SINDACO